

STATUTO

**OPI CONSORZIO DI
COOPERATIVE SOCIALI -
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE IN BREVE CONOPI**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VOLLA NA VIA TORINO 21

Numero REA: NA - 1007285

Codice fiscale: 09081701212

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 13-05-2022 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "E"
AL N.1474
DI RACCOLTA

STATUTO DI CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI MODEL-

LO SPA

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 - Costituzione e denominazione

1.1. E' costituito ai sensi dell'articolo 8 della legge 8 novembre 1991 n. 381, il Consorzio denominato

"OPI CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA'

COOPERATIVA SOCIALE" in breve "CONOPI".

Il Consorzio aderisce alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue.

1.2 Il consorzio ha sede nel Comune di Volla (NA), all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese a sensi dell'art. 111-ter delle Disposizioni di Attuazione del Codice Civile.

1.3 L'organo amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede nel territorio nazionale, di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune indicato al comma 2 e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative.

Art. 2 - Durata

2.1 Il Consorzio ha durata fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria. E' escluso in questo caso il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 - Scopo mutualistico

3.1 Il Consorzio ha scopo mutualistico.

3.2 Lo scopo mutualistico viene perseguito in particolare attraverso l'acquisizione da parte del Consorzio di contratti aventi ad oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e/o la prestazione di servizi pubblici o privati da assegnare ai soci.

Il Consorzio intende far partecipare i soci ai benefici della mutualità applicandone i metodi ed ispirandosi, nella sua attività, ai principi della libera e spontanea cooperazione alla cui diffusione ed applicazione è impegnato. Il Consorzio si ispira ai principi su cui si fonda il Movimento Cooperativo e in rapporto ad essi agisce.

Questi principi sono la mutualità, la solidarietà, l'associazionismo fra cooperative, il rispetto e la centralità della persona, la priorità dell'uomo sul denaro, la democraticità interna ed esterna. In particolare il Consorzio si richiama ai principi



pi di gestione democratica e partecipata, parità di condizione fra i soci, trasparenza gestionale; ed attua gli indirizzi di strategia imprenditoriale nell'ottica della collaborazione e integrazione fra cooperative, richiamandosi ai principi della territorialità, della specializzazione, della portata aperta, dell'integrazione societaria e della valorizzazione delle diverse risorse umane che fanno capo alle imprese sociali. =====

Il Consorzio può agire in nome proprio e per conto e nell'interesse delle cooperative associate oppure prestando direttamente servizi in proprio. =====
Il Consorzio può operare anche con terzi non soci. =

Art. 4 - Oggetto sociale =====

4.1 Il Consorzio può, senza finalità speculative e agendo nell'interesse dei soci, stipulare contratti di appalto e in genere ogni altro contratto di gestione, project financing, concessione o subconcessione nelle forme ammesse dalla legislazione vigente, avente per oggetto in generale l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e/o la prestazione di servizi, anche tra loro integrati, comprese le connesse attività di progettazione, gestione e manutenzione di immobili e impianti, nonché la gestione di servizi di facility management e global service e in particolare in via esemplificativa ma non esaustiva: i servizi alla persona, in specifico, la gestione diretta o convenzionata di servizi socio-sanitari ed educativi, riabilitativi, rivolti a soggetti disabili fisici, psichici e sensoriali, malati psichiatrici, ex tossicodipendenti, giovani ed anziani, ed in special modo a minori e donne in stato di abbandono, in condizione di rischio e/o vittime di abuso e/o comunque svantaggiati, ivi compreso la realizzazione di strutture attinenti le attività sopraelencate. La Gestione dei Centri di accoglienza per migranti. Svolgimento di attività diverse: agricole, industriali, commerciali o di servizi, nonché la gestione di attività di orientamento e formazione professionale per utenti ed operatori. Il consorzio, come organismo di servizio, ha per scopo l'assunzione, sia da privati che da enti pubblici, dei seguenti lavori, opere e forniture, da affidare, per la relativa esecuzione, alle Cooperative aderenti: raccolta, selezione e smaltimento di residui solidi urbani; impianto e manutenzione del verde, servizi cimiteriali e di onoranze funebri; gestione di strutture atte al ricovero di animali; gestione parcheggi; gestione servizi portuali; produzione e vendita di

prodotti florovivaistici, forestazione; manutenzione di strade, segnaletica stradale sia orizzontale che verticale, cartellonistica pubblicitaria, impianti di pubblica illuminazione, trasporti di merci e/o persone, servizi grafici, gestione call center, verificatori titoli di viaggio, trascrizione audionastri, gestione magazzino, attività di carpenteria metallica, affissione, servizi di pulizia e tutte quelle attività atte a raggiungere gli scopi sociali delle cooperative aderenti. =====

Considerato lo scopo consortile e mutualistico della Società, nonché i requisiti e gli interessi dei soci, il Consorzio, costituito anche ai sensi dell'art. 8 della legge 381/91, ha altresì come oggetto: =====

- 1) promuovere la collaborazione e lo scambio tra le cooperative sociali con finalità di promozione umana e di inserimento sociale dei cittadini che soffrono condizioni di svantaggio e di emarginazione, sviluppando i processi di cittadinanza attiva e solidale delle comunità locali, coordinando l'attività tra le cooperative stesse in modo da renderla più produttiva ed incisiva nel tessuto sociale; =
- 2) fornire alle associate servizi di supporto e consulenza tecnico-amministrativa, commerciale, informatica, logistica, organizzativa, di coordinamento per servizi specifici, finanziaria e legale ed offrire quant'altro necessario, ivi compreso il sostegno finanziario, per migliorare la loro efficacia operativa; tali servizi verranno svolti anche inserendo al lavoro persone svantaggiate ex art. 4 legge 381/91 (invalidi, disabili, tossicodipendenti, alcolisti, minori, carcerati ecc.) ed anche ex art. 2, lettera f) del regolamento CE n. 2204/2002; =====
- 3) promuovere la solidarietà sociale e i diritti di cittadinanza attraverso l'utilizzo appropriato delle tecnologie informatiche e della comunicazione elettronica; =====
- 4) favorire lo sviluppo e la produttività sociale dell'attività lavorativa delle cooperative anche commercializzandone i prodotti ed offrendo a terzi, ivi compresi enti pubblici e privati, direttamente o tramite convenzioni od altre forme di contratto, prodotti e servizi; =====
- 5) gestire, sia direttamente che tramite le cooperative socie, attività di orientamento, formazione ed addestramento, realizzate anche con l'ausilio della Regione Campania, del Fondo Sociale Europeo e di qualsiasi ente o istituzione pubblica o priva-

ta, presso la propria sede o presso altre strutture. =====

In tale ambito il Consorzio potrà: =====

- stimolare ed accrescere la coscienza cooperativistica; =====

- stimolare ed accrescere competenze e professionalità specifiche; =====

- gestire attività formative tese a perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini;

- gestire attività di prevenzione, orientamento e formazione sul territorio per figure educative, per genitori, con gli alunni e gli insegnanti nelle scuole di ogni ordine e grado, anche in collaborazione con qualsiasi "agenzia" educativa, volte alla prevenzione del disagio giovanile, della tossicodipendenza e dell'emarginazione in genere, alla promozione del benessere sociorelazionale, al miglioramento della qualità della vita; =====

- gestire attività di orientamento, formazione professionale e di riqualificazione; =====

- gestire attività di formazione formatori e del personale docente; =====

- gestire servizi di supporto all'inserimento lavorativo; =====

- gestire attività di formazione per la gestione, l'organizzazione e lo sviluppo d'impresa non profit e profit e l'implementazione e lo sviluppo di sistemi di qualità. =====

I destinatari delle azioni formative potranno essere i soci, quanti partecipano all'attività delle cooperative o qualsiasi soggetto al quale tali azioni possono portare giovamento. =====

6) attuare, sia direttamente che tramite le cooperative socie, iniziative di informazione e sensibilizzazione dei cittadini e degli enti pubblici sui problemi dell'emarginazione; promozione e coordinamento di studi e ricerche per il miglioramento e la valorizzazione dei servizi offerti dagli enti associati; =====

7) coordinare il rapporto con gli enti pubblici e con il mondo imprenditoriale locale; =====

8) promuovere e favorire, attraverso adeguati interventi, il sorgere di nuove iniziative di cooperazione sociale; =====

9) assistere le cooperative nelle procedure per l'ottenimento della certificazione di qualità, nonché svolgere a loro favore, sulla base di un apposito regolamento, un costante servizio di controllo del rispetto delle procedure e standard di

qualità propri del consorzio e così come certificati in capo al consorzio stesso, in modo tale da garantire agli enti di certificazione ed ai terzi l'osservanza - anche da parte delle associate non singolarmente certificate - di condizioni e livelli di qualità non inferiori a quelli del consorzio medesimo; =====

10) fornire ai soci beni, servizi e lavori a condizioni migliori e più funzionali a quelle che singolarmente potrebbero avere; =====

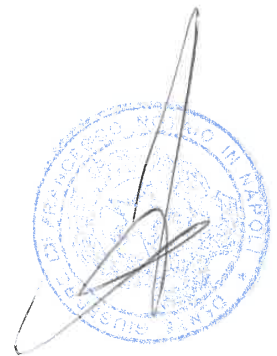
11) promuovere in nome e per conto dei consorziati gli atti, le procedure e quanto necessario al fine di permettere ed agevolare la partecipazione di questi agli appalti indetti con qualunque sistema dalle stazioni appaltanti. Il Consorzio potrà pure favorire ed assistere le imprese consorziate sia singolarmente che in gruppo o sotto forma di associazioni temporanee di imprese per iniziative in tal senso analoghe ad esse; =====

12) collaborare con Enti ed Organizzazioni Nazionali ed Internazionali per promuovere e gestire iniziative di cooperazione e solidarietà internazionale finalizzate alla diffusione di una cultura della mondialità, alla salvaguardia dei diritti fondamentali degli esseri umani ed alla realizzazione di esperienze di sviluppo che siano eque sotto il profilo sociale, sostenibili sotto il profilo ecologico e sensibili dal punto di vista del rispetto delle differenze culturali locali e favorire sul territorio la pari dignità e l'inserimento sociale di persone immigrate; =====

13) per il conseguimento dei propri scopi il Consorzio, per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi lavorative, potrà svolgere le seguenti attività nell'interesse e per conto degli enti consorziati: =====

a) gestione sia diretta, sia congiunta o tramite altre cooperative o Consorzi di cooperative, nonché mediante associazioni temporanee d'impresa delle forniture, dei servizi e dei lavori pubblici di cui alle Direttive 2004/17/Ce e 2004/18/Ce, di cui alle leggi 157/95 e 158/95, alla legge 109/94 s.m.i. come classificati dal al D.P.R 34/2000 (lavori e opere pubbliche); attività di progettazione, realizzazione e manutenzione del verde pubblico e/o privato; attività di forestazione urbana, lavori nel campo dell'ecologia, di ingegneria naturalistica e di valorizzazione e tutela dell'ambiente; attività edilizie; =====

b) conduzione di aziende agricole nonché coltiva-



zioni ortofrutticole o florovivaistiche su terreni comunque acquisiti per affitto, acquisto, donazione, ecc., comprese le attività connesse di conservazione, trasformazione, confezionamento e commercializzazione dei prodotti; all'uopo il Consorzio potrà dotarsi di apposite strutture e impianti; === c) servizi di informatizzazione comprendenti: servizi di data-entry, lettura e archiviazione ottica di documenti cartacei per Enti Pubblici e Privati; servizi di rilevazione, gestione, elaborazione ed aggiornamento dati, rilievi, informatizzazione e gestione di reti tecnologiche, indagini conoscitive, censimenti utenze e loro gestione, lettura contatori, bollettazione e recapito, rilievi e sviluppo di cartografia, rilevazione ed informatizzazione del territorio e della gestione tributi; soluzioni informatiche per la gestione del territorio; produzione, vendita e assistenza di software e hardware con relative consulenze; progettazione e realizzazione di sistemi informatici aziendali; realizzazione e diffusione di materiale promozionale e informativo; azioni di marketing diretto, elaborazioni grafiche, stampa e spedizione di elaborati grafici; servizi di stenotipia, fonoregistrazioni e trascrizioni per Enti Pubblici e Privati; servizi postali anche in esclusiva se consentiti dalle normativa vigente; ===== d) gestire, sia direttamente che congiuntamente o tramite le imprese consorziate, attività sanitarie, riabilitative, socio-sanitarie, socio-assistenziali, educative, assistenziali e formative, anche in riferimento alla lettera a) art. 1 della L.381/91, sia di carattere residenziale che semi-residenziale e/o domiciliare e/o poliambulatoriale e/o ospedaliero e/o relativi a strutture di riabilitazione in genere; realizzare attività per la prevenzione e l'assistenza in caso di abuso, di sfruttamento sessuale, di abbandono, di maltrattamento e di violenze nei confronti delle donne e dei minori, in particolare potrà gestire attività rivolte a diverse tipologie di persone in stato di disagio, tra cui minori, donne in stato di abbandono, in condizione di rischio e/o vittime di abuso, disabili, anziani, malati mentali, alcool-dipendenti e tossicodipendenti, emarginati gravi, extracomunitari, e persone affette da ludopatia; === e) lavorazioni manifatturiere in genere quali, ad esempio, la falegnameria, la tipografia, ecc. o altre lavorazioni esternalizzate; ===== f) servizi inerenti la gestione dei rifiuti e del-

le materie prime secondarie comprendenti gli studi di fattibilità, la definizione dei progetti di intervento, la sensibilizzazione della popolazione, la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti, la raccolta differenziata porta a porta, la raccolta degli ingombranti, la gestione di isole ecologiche, dei centri di selezione, dei centri di compostaggio e delle discariche, i progetti innovativi per l'utilizzo alternativo della materie prime secondarie (residui); =====
g) altri servizi come: pulizie, lavanderie, sanificazioni, disinfezioni, derattizzazioni, traslochi, sgomberi, tinteggiatura di locali civili ed industriali, servizi cimiteriali e affini, gestione di canili, facchinaggio, assemblaggio, manutenzioni meccaniche, elettriche, idrauliche e piccoli lavori edili; =====
h) assumere la gestione, direttamente o per conto delle imprese consorziate, di impianti sportivi, ricreativi e di ristorazione, turismo sociale e culturale; =====
i) commercializzare prodotti inerenti l'ecologia, l'ambiente ed il territorio, incluse le attività di studio, progettazione e posa in opera di tecnologie atte al risparmio energetico nel campo delle energie rinnovabili; =====
l) fornitura di servizi di telecomunicazioni, a titolo esemplificativo, servizi di telefonia vocale, telefonia per gruppi chiusi di utenti, trasmissione di segnali video, voce e dati, servizi di comunicazioni mobili personali, servizi satellitari, servizi internet, installazione, forniture e gestione delle relative reti, ed ogni altro genere di servizi e reti di telecomunicazione consentiti dalla normativa applicabile, incluse le relative attività accessorie, complementari e strumentali; fornitura di servizi di assistenza ad imprese e privati, connessi con l'uso di nuove tecnologie nel campo della telematica, nonché il noleggio di strumenti ad alta tecnologia che via via assumono ruoli prevalenti e/o accessori, ma comunque sempre di crescente importanza nella vita quotidiana, sia nell'ambito del lavoro, sia in quello domestico, sia nelle attività del tempo libero, al fine di migliorare la qualità della vita delle persone disagiate; =====
m) assumere interessenze e partecipazioni in cooperative, Consorzi ed altre società; =====
n) contrattare prestiti, mutui o finanziamenti con o senza garanzia ipotecaria; =====



o) effettuare presso la Cassa Depositi e Prestiti, presso banche e presso altri istituti le operazioni indispensabili alle proprie finalità ed a quelle delle cooperative e delle altre persone giuridiche consorziate; =====
p) assumere la cura tecnica, legale ed amministrativa dei complessi immobiliari, cooperativi e di quanto altro sorgerà per iniziativa del Consorzio, sia direttamente, che attraverso le cooperative consorziate, o attraverso acquisti o donazioni in capo al Consorzio; curare l'amministrazione e la manutenzione degli stabili costruiti direttamente e/o dalle cooperative e delle altre persone giuridiche consorziate; =====
q) assumere il compito della costruzione di strutture immobiliari per le cooperative ed altri enti consorziati svolgendo qualsiasi attività mobiliare, immobiliare, finanziaria, affine o collegata con lo scopo sociale, atta a favorire l'attività edilizia propria e/o delle consorziate; =====
r) svolgere in nome e per conto delle consorziate presso i competenti organi statali, istituti bancari, assicurativi e previdenziali, società e gruppi finanziari e qualsiasi altro ente pubblico o privato, tutte le pratiche necessarie per ottenere contributi, finanziamenti ed in genere tutte le agevolazioni previste dalle vigenti leggi; =====
s) provvedere alle operazioni di finanziamento necessarie per il conseguimento degli scopi sociali; tali operazioni potranno riguardare sia il Consorzio in se stesso che le cooperative e gli enti associati, ai quali il Consorzio può concedere la propria garanzia e fideiussioni, anche sotto forma ipotecaria, il tutto previa delibera del Consiglio di Amministrazione; =====
t) regolare fra i soci, a mezzo di assegnazioni, le esecuzioni dei lavori, opere, servizi e forniture assunte e contribuire nel modo più efficace alla conduzione tecnica ed economica delle commesse, prestando la dovuta assistenza; =====
u) provvedere, in collaborazione con i soci, a mezzo di uffici tecnici ed amministrativi, all'attività di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, alla direzione lavori e alla compilazione di computi metrici o preventivi di lavori, afferenti qualsiasi tipo di appalto pubblico o privato anche in considerazione di quanto previsto dalla normativa vigente ed in particolare dall'art.10 legge 381/91 e dagli art. 16 e 17 della legge 109/94 e successive modificazioni; =====

v) predisporre marchi e denominazioni sociali specifici con cui contraddistinguere i propri servizi e prodotti, da concedere in utilizzo, anche dietro corrispettivo ai soci e/o a terzi, che dovranno impegnarsi al rispetto degli specifici obblighi previsti da apposito regolamento; =====

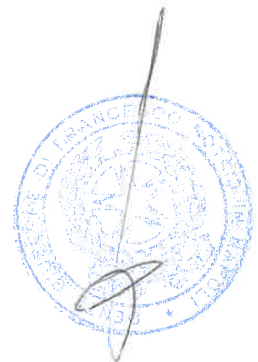
w) curare iniziative di sensibilizzazione, ricerca e sviluppo, di formazione e qualificazione permanente; curare l'implementazione dei sistemi di qualità; =====

x) gestire, sia direttamente che congiuntamente o tramite le cooperative socie, attività nel campo dell'istruzione gestendo scuole, enti e istituti di ogni ordine e grado nell'ambito della normativa vigente; =====

z) gestire direttamente o in convenzione servizi di consulenza prevalentemente agli enti associati. In particolare, il Consorzio fungerà da centro servizi fornendo prestazioni nei seguenti settori: ===

- assistenza tecnico-amministrativa; =====
- assistenza organizzativa e gestionale; =====
- assistenza legale; =====
- marketing e promozione; =====
- sviluppo commerciale e delle reti distributive; ==
- assistenza ed organizzazione attività formative; =
- ricerca e sviluppo; =====
- assistenza finanziaria e reperimento finanziamenti agevolati; =====
- reperimento e gestione patrimoni immobiliari; ===
- immagine e comunicazione; =====
- tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro; =====
- sviluppo ed implementazione dei sistemi di qualità; =====
- tutela ambientale e risparmio energetico; =====
- assistenza informatica; =====
- sviluppo software, siti web, applicazioni su smartphone nonché grafica pubblicitaria; =====
- assistenza tecnica nella gestione dei rapporti con enti pubblici e privati; =====
- assistenza per la partecipazione a gare e appalti; =====
- assistenza per la redazione di progetti; =====
- assistenza e ricerca del credito bancario. =====

Per il raggiungimento degli scopi di cui sopra il Consorzio potrà aderire e/o integrarsi con altre organizzazioni che perseguano finalità simili, anche se in forme diverse, ed in particolar modo con le cooperative sociali, promuovendone il sostegno economico, finanziario e lo sviluppo delle atti-



vità sia direttamente che non; potrà inoltre usufruire di tutti i contributi ed agevolazioni messi a disposizione da qualsiasi ente pubblico o privato, sia nazionale che internazionale; potrà inoltre prestare garanzie e fidejussioni a favore di terzi, nonché chiedere le iscrizioni ad albi o elenchi pubblici a carattere provinciale, regionale, nazionale ed internazionale rientranti comunque negli ambiti delle iniziative previste dal presente articolo. =====

Il Consorzio opera per conto dei consorziati nei confronti della Pubblica Amministrazione e degli Enti Pubblici nazionali ed internazionali che esercitano le funzioni di propria competenza nell'ambito della sua attività, nonché nei confronti di organismi, enti e associazioni che perseguono scopi analoghi o affini; ai tali fini il mandato è insito nel rapporto. =====

Il Consorzio potrà aderire o assumere partecipazioni in altri organismi consortili o federativi la cui azione possa essere utile al consorzio stesso o ai soci. =====

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge il Consorzio potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali. =====

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi. =====

Il Consorzio inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale. =====

La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della

Legge 31.1.1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative e potrà altresì emettere strumenti finanziari secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa. =====

Gli amministratori sono autorizzati a compiere le operazioni indicate dall'art.2529 del codice civile nei limiti e secondo le modalità ivi previste. ==

4.2 Il Consorzio può svolgere, con indirizzo mutualistico, qualunque altra attività connessa agli scopi sopra elencati e quanto altro si proponga al fine di diffondere i principi di cooperazione mutualistica. =====

Può quindi compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale, finanziaria, ivi compresa l'emissione di obbligazioni ed altri strumenti finanziari, la costituzione e l'assunzione di partecipazioni societarie necessarie ed utili per la realizzazione degli scopi e dell'oggetto sociale, con esclusione delle attività verso il pubblico ex art. 106 del D. Lgs. n. 385/93 ed esclusa la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito in conformità alla legge n. 197/1991 e al D. Lgs. n. 58/1998. =====

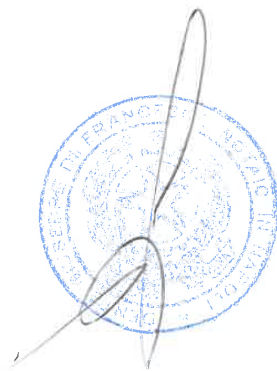
4.3 Il Consorzio può compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione dell'oggetto sociale, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative. =====

Il Consorzio potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziarie necessarie od utili alla realizzazioni degli scopi sociali, e comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonché fra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa: =====

a) assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale; =====

b) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti e il credito; =====

c) concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni qualsivoglia forma per facilitarne l'ottenimento



del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative; ===
d) stimolare lo spirito di previdenze e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attività disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuate esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. Le operazioni finanziarie verranno svolte esclusivamente al fine di realizzare l'oggetto sociale, ed in modo non prevalente. E' tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma. =====
e) emettere titoli obbligazionari ai sensi dell'articolo 58 della legge 23.12.1998 n. 448, in osservanza a tutte le leggi vigenti in materia, ed in particolare alle disposizioni del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio e quanto previsto dall'articolo 2410 del Codice Civile. =====
14) Il Consorzio, anche al fine di favorire l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, potrà inoltre realizzare attività in ambito agricolo, zootecnico e della accoglienza turistica rurale, prevedendo, in particolare, la commercializzazione dei prodotti ottenuti, curarne la lavorazione e l'eventuale trasformazione; realizzare e gestire attività turistiche, di promozione dell'ambiente, dei prodotti tipici locali, fattorie didattiche e sociali, case vacanze e country house. =====
4.3 Il Consorzio, inoltre, potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. ===
4.4 Il Consorzio può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico. =====
4.5 Il Consorzio può inoltre dare adesione ad enti e organismi economici e fideiussori, diretti a consolidare e sviluppare il Movimento Cooperativo ed a potenziare e coordinare le attività mutualistiche e imprenditoriali. =====
Il Consorzio non ha scopo di lucro, pertanto gli utili e gli avanzi di gestione sono destinati allo

svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio della Società. A tal fine è vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, con le specifiche presunzioni di cui all'art.3 comma 2 lettere a), b), c), d), e), f) del D.lgs n. 112/2017, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominati in favore dei soci, lavoratori o collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. E' comunque ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui all'articolo 3, comma terzo, lettera a) del D.lgs n. 112/2017. Gli utili maturati e gli avanzi di gestione annuali possono essere destinati secondo le modalità e con i limiti di cui agli art. 3, comma terzo e 16 del D.lgs n. 112/2017. =====

Per il conseguimento di tutti gli scopi detti la Cooperativa potrà, infine, usufruire di contributi, sussidi, finanziamenti agevolati e non, statali, regionali, comunitari e di ogni altro ente pubblico e/o privato. =====

Per tutte le attività lavorative, riconducibili alla lettera b) dell'art. 1 della legge 381/91, le persone svantaggiate devono costituire almeno il 30% (trenta per cento) dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere soci della cooperativa stessa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione pervenuta dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza. ===

TITOLO III =====

SOCI COOPERATORI =====

Art. 5 - Soci cooperatori ordinari =====

5.1 Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. =====

5.2 Possono essere soci cooperatori del Consorzio: =
A. Cooperative sociali di tipo a) come disciplinate dall'articolo 1) della legge 8 novembre 1991, n. 381; =====

B. Cooperative sociali di tipo b), come disciplinate dall'articolo 1) della legge 8 novembre 1991, n. 381. =====

C. Altri tipi di cooperative e loro consorzi, società, imprese sociali, associazioni ed enti non profit, che intendono usufruire dei servizi offerti nel rispetto dei requisiti previsti per i consorzi sociali. =====



Le due categorie di soci di cui alla lettera A e B, tra loro come somma complessiva, dovranno tassativamente sempre essere almeno pari al settanta per cento della base sociale. =====

5.3 Possono altresì essere soci cooperatori le persone giuridiche pubbliche o private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle cooperative sociali o i cui scopi o cui interessi non siano in contrasto con quelli del Consorzio. =====

5.4 L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico ovvero nel caso sub 5.2 all'effettiva partecipazione allo sviluppo della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo. In ogni caso, le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti. =====

5.5 In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con Il Consorzio. =====

Art. 6 - Categoria speciale di soci cooperatori =====

6.1 L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa. =====

6.2 Il consiglio di amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo del Consorzio. =====

6.3 La delibera di ammissione del consiglio di amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce: =====

a. la durata del periodo di inserimento del socio speciale; =====

b. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo del Consorzio; =====

c. le azioni che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione. =====

6.4 Ai soci speciali può essere erogato il ristor-

no, previsto dall'articolo 35, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di inserimento nell'impresa cooperativa. =====

6.5 Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci. =====

6.6 I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea. =====

6.7 I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo del Consorzio e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del codice civile. =====

6.8 Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 13.1 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine. =====

6.9 Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art.14.1 del presente statuto: l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa; l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria; il mancato adeguamento agli standard produttivi. =====

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

6.10 Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci operatori ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 5 del presente statuto. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci. In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione. =====



Art. 7 - Domanda di ammissione =====

7.1 Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta contenente: =====

a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale; =====

b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda; =====

c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda. =====

d) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute; =====

e) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge; =====

f) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, il regolamento interno e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali. =====

La domanda di ammissione deve essere accompagnata dai seguenti documenti: =====

a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto; =====

b) copia della deliberazione contenente la richiesta di ammissione al consorzio dalla quale deve risultare espressamente l'esplicita accettazione, in ogni sua parte dello statuto sociale e del regolamento interno; =====

c) elenco nominativo dei soci completo delle generalità, dei dati anagrafici e di ogni altra indicazione necessaria per la verifica dei requisiti soggettivi di ciascuno dei medesimi, la cui rispondenza al vero, ove non sia comprovata da idonea documentazione, dovrà essere esplicitamente attestata dal presidente nel sottoscrivere l'elenco medesimo;

d) certificato di iscrizione della cooperativa all'albo delle cooperative a mutualità prevalente; =

e) certificato di iscrizione al Registro delle Imprese; =====

f) copia degli ultimi due bilanci d'esercizio approvati completi di allegati; =====

g) quanto altro previsto dal regolamento interno. ==

7.2 L'organo amministrativo potrà richiedere all'aspirante socio altri documenti ad integrazione di quelli sopra elencati al fine di meglio identificare i requisiti previsti dal precedente art. 5. =====

7.3 L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art.5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori,

coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta. =====

7.4 La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci. =====

7.5 L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. =====
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione. =====

7.6 Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci. =====

Art. 8 - Conferimenti e azioni dei soci operatori

8.1 I conferimenti dei soci operatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative del valore di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero). =

8.2 Ogni socio operatore deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a 20 (venti). =====
Le azioni complessivamente detenute da ciascun socio non possono essere superiori ai limiti di legge. =====

8.3 La Società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 del codice civile. =====

Art. 9 - Vincoli sulle azioni e loro alienazione ==

9.1 Le azioni dei soci operatori non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori. =====

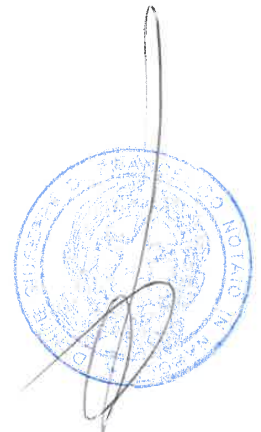
9.2 La cessione delle azioni dei soci operatori è in ogni caso vietata. In tal caso il socio può recedere dalla società con un preavviso di almeno tre mesi. =====

9.3 Il diritto di recesso non può essere esercitato dal socio prima che siano decorsi due anni dal suo ingresso nella società. =====

Art. 10 - Obblighi del socio =====

10.1 Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo: =====
- del capitale sottoscritto; =====



- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione, il cui ammontare sarà stabilito dal Consiglio di Amministrazione in un importo non inferiore ad Euro 258,00 (duecentocinquantomotto virgola zero zero); =====

- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori; =====

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali; =====

c) al puntuale pagamento delle competenze stabilite per i servizi forniti, delle quote di spese generali e delle somme derivanti dalle obbligazioni assunte verso il consorzio. =====

10.2 Per tutti i rapporti con Il Consorzio il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata a Il Consorzio. =====

Art. 11 - Diritti dei soci =====

11.1 I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese. =====

11.2 Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, ovvero almeno un ventesimo quando il Consorzio ha più di tremila soci, gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste. =====

11.3 L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia. =====

11.4 Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società. =====

Art. 12 - Perdita della qualità di socio =====

12.1 La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione.

Art. 13 - Recesso del socio =====

13.1 Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio: =====

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione; =

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. =====

13.2 Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. =====

13.3 Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società. =====

13.4 Spetta all'organo amministrativo constatare, == entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso. == Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale. =====

13.5 Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. =====

Art. 14 - Esclusione =====

14.1 L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio: =====

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione; ==
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che scaturiscono dal rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali; =====
- c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo ammini-



strativo accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi; =====
d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 30 giorni, non adempia al versamento del valore delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla =====
Società a qualsiasi titolo; =====
e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con Il Consorzio, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo. =====
14.2 Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. =====
Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. =====

14.3 L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori. =====

Art. 15 - Liquidazione =====

15.1 I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 34.3, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato. =====

15.2 La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi =====
dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile. =====

15.3 Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso, fatta eccezione per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi degli articoli dell'articolo 2545-quinquies, la cui liquidazione, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in più rate entro un termine massimo di cinque anni. ==

Art. 16 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati =====

16.1 Il Consorzio non è tenuto al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto opera-

tivo. Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale. =====

16.2 I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 14.1, lettere b), c), d) ed e), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra. =====

16.3 Il Consorzio può compensare il debito derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, dal pagamento della prestazione mutualistica o dal rimborso dei prestiti, con il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile. =====

Art. 17 - Responsabilità dei soci cessati =====

17.1 Il socio che cessa di far parte del Consorzio risponde verso questo, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto. ===

17.2 Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. =====

TITOLO IV =====

SOCI FINANZIATORI =====

Capo I - Disciplina di riferimento =====

Art. 18 - Norme applicabili =====

18.1 Oltre ai soci cooperatori di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi al Consorzio soci finanziatori, di cui all'art.2526 cod. civ. =====

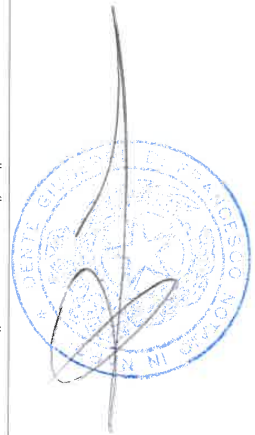
18.2 Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonché le azioni di partecipazione cooperativa di cui agli artt. 5 e 6 della stessa legge n. 59. =====

18.3 Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento. ==

Capo II - Soci sovventori =====

Art. 19 - Soci sovventori =====

19.1 Qualora vengano costituiti dal Consorzio, con



deliberazione dell'Assemblea ordinaria, i fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale di cui all'art. 4 L. n. 59/1992, al fine di agevolare il conseguimento degli scopi sociali e la realizzazione dell'oggetto, possono essere ammessi soci sovventori, sia persone fisiche che persone giuridiche, nei limiti previsti dalle leggi vigenti. =====

Art. 20 - Conferimento e azioni dei soci sovventori

20.1 I conferimenti dei soci sovventori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale denominata Fondo per il potenziamento aziendale. ===

20.2 I conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero). =====

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di 20 (venti) azioni pari ad Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero). =====

20.3 La Società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 del codice civile. =====

Art. 21 - Alienazione delle azioni dei soci sovventori =====

21.1 Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea ordinaria in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo. =====

21.2 Pertanto, il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione. =====

21.3 In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque. =====

Art. 22 - Deliberazione di emissione =====

22.1 L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, con la quale devono essere stabiliti: =====

- a) l'importo complessivo dell'emissione; =====
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse; =====
- c) il termine minimo di durata del conferimento, che in ogni caso non può superare i tre anni; =====
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli u-

tili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari; =====

e) i diritti patrimoniali in caso di recesso. =====

22.2 La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli. ==

Art. 23 - Regime dei soci sovventori =====

23.1 Le azioni dei soci sovventori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura stabilita dalla deliberazione dell'assemblea straordinaria di cui all'articolo precedente. =====

Qualora sia attribuito, il privilegio deve essere corrisposto anche nel caso in cui l'Assemblea decida di non remunerare le azioni dei soci cooperatori. =====

23.2 La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci sovventori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei soci cooperatori. =====

23.3 In caso di scioglimento del Consorzio, le azioni di socio sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il loro intero valore. Ai fini della determinazione del valore delle azioni si terrà conto sia del valore nominale, sia della quota parte di riserve divisibili, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo. =====

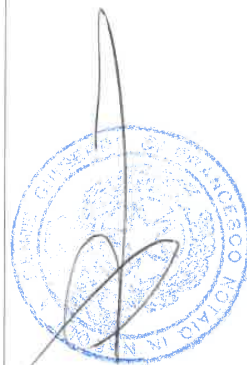
23.4 Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di tre anni di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo. =====

23.5 Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori. =====

Capo III - Azioni di partecipazione cooperativa =====

Art. 24 - Azioni di partecipazione cooperativa =====

24.1 Con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, il Consorzio può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5 della legge 59/92. In tal caso il Consorzio può emettere azioni di partecipazione co-



operativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili. =====

24.2 L'Assemblea, in sede di delibera di emissione delle azioni di partecipazione cooperativa, determina: =====

a. l'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei limiti sopra indicati; =====

b. la durata delle azioni, in relazione ai programmi pluriennali approvati dall'Assemblea; =====

c. i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle azioni di partecipazione cooperativa, nonché per il collocamento delle azioni eventualmente rimaste inoptrate. =====

24.3 Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero delle Attività Produttive. =====

24.4 Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti del Consorzio. =====

24.5 Ai possessori delle azioni di partecipazione cooperativa spetta una remunerazione massima maggiorata di 2 punti rispetto a quella dei soci cooperatori. =====

24.6 All'atto dello scioglimento della Società, le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni, per l'intero valore nominale. =====

24.7 La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre ===== azioni. =====

24.8 I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati: =====

a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo le modalità e nei termini previsti in sede di emissione; =====

b) all'osservanza dello statuto e degli altri atti interni, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili. =====

Art. 25 - Recesso =====

25.1 Ai detentori di azioni di partecipazione cooperativa il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata delle azioni

stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni medesime. =====

Capo IV- Strumenti finanziari partecipativi =====

Art. 26 - Strumenti finanziari partecipativi =====

26.1 Possono essere ammessi come soci finanziatori del Consorzio, ai sensi dell'art. 2526 del codice civile, i sottoscrittori di altri strumenti finanziari, oltre a quelli previsti dagli artt. 4, 5 e 6 della legge n. 59/92 e di cui ai precedenti Capi II e III. =====

Art. 27 - Conferimento e azioni dei soci finanziatori =====

27.1 I conferimenti dei soci finanziatori, di cui al presente Capo, sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale del Consorzio. =====

27.2 I conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero). =====
Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a cinque. =====

27.3 La Società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 del codice civile. =====

Art. 28 - Modalità di emissione delle azioni =====

28.1 L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori, di cui al presente Capo, deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, con la quale devono essere stabiliti: l'importo complessivo dell'emissione; le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare lo stesso, in conformità con quanto previsto dagli artt. 2524 e 2441 del codice civile e in considerazione dei limiti disposti per i soci cooperatori dalle lettere b) e c) dell'articolo 2514 del codice civile, autorizzazione che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori stessi. =====

28.2 Con la stessa deliberazione potranno essere stabiliti il prezzo di emissione delle azioni, in proporzione all'importo delle riserve divisibili di cui al successivo articolo 33.1, lettera e), ad esse spettante, e gli eventuali diritti patrimoniali ovvero amministrativi eventualmente attribuiti ai portatori delle azioni stesse in deroga alle disposizioni generali contenute nel presente statuto.

28.3 La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini del collocamento dei titoli. =====

Art. 29 - Diritti patrimoniali =====

29.1 Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura stabilita dalla deliberazione dell'assemblea straordinaria di cui all'articolo precedente. =====

Qualora sia attribuito, il privilegio deve essere corrisposto anche nel caso in cui l'Assemblea decida di non remunerare le azioni dei soci cooperatori. =====

29.2 La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci cooperatori, in qualità di soci finanziatori, non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'articolo 2514 c.c. =====

29.3 La delibera di emissione, può stabilire in favore delle azioni destinate ai soci finanziatori l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai soci finanziatori medesimi e patrimonio netto. =====

29.4 La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei soci cooperatori. =====

29.5 In caso di scioglimento del Consorzio, le azioni di socio finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il loro intero valore. Ai fini della determinazione del valore delle azioni si terrà conto sia del valore nominale, sia della quota parte di riserve divisibili, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo. =====

Art. 30 - Recesso dei soci finanziatori =====

30.1 Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci finanziatori il diritto di recesso spetta quando sia decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci. Fermi restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione delle azioni può escludere la possibilità di recesso, ovvero stabilire un periodo maggiore. =====

30.2 In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli artt. 2437-bis e seguenti del codice civile, per un importo corrispondente al valore nominale e alla quota parte di riserve divisibili ad esse spettanti, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo. =====

TITOLO V =====
OBBLIGAZIONI E STRUMENTI FINANZIARI NON PARTECIPATIVI =====

Art. 31 - Obbligazioni =====

31.1 L'emissione di obbligazioni ordinarie è deliberata dall'organo amministrativo, mentre l'emissione di obbligazioni convertibili è deliberata dall'assemblea straordinaria. =====

31.2 L'assemblea, con apposita delibera adottata in sede straordinaria, può attribuire all'organo amministrativo la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, esclusa comunque la facoltà di escludere o limitare il diritto di opzione spettante ai soci o ai possessori di altre obbligazioni convertibili. =====

31.3 Si applicano tutte le altre disposizioni della Sezione VII capo V del Libro V codice civile. ===

Art. 32 - Strumenti finanziari non partecipativi ===

32.1 Il Consorzio può emettere strumenti finanziari non partecipativi, diversi dalle obbligazioni, forniti di specifici diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso comunque il voto nell'assemblea generale dei soci e ciò a fronte dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi. =====

32.2 L'emissione di strumenti finanziari è deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci. =====

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea straordinaria, sono stabiliti: =====

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario =====

- le modalità di circolazione =====

- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi =====

- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

32.3 La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli. =====

TITOLO VI =====

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE =====

Art. 33 - Elementi costitutivi =====

33.1 Il patrimonio del Consorzio è costituito: =====

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato: =====

1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori; =====

2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale; =====
3) dai conferimenti effettuati dagli azionisti di partecipazione cooperativa; =====
4) dai conferimenti effettuati dagli altri soci finanziatori; =====
b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 34.3 lett. a) e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti; =====
c) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 10.1; =====
d) dalla riserva straordinaria; =====
e) dalle riserve divisibili (in favore dei soci finanziatori) formate ai sensi dell'art. 29.3; =====
f) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge. =====
33.2 Per le obbligazioni sociali risponde soltanto il Consorzio con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle azioni sottoscritte.
33.3 Le riserve, salve quelle di cui alle precedenti lettere c) ed e), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita del Consorzio, né all'atto del suo scioglimento. =====
Art. 34 - Bilancio di esercizio =====
34.1 L'esercizio sociale va dal 01/01 al 31/12 di ogni anno. =====
34.2 Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio. Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio. =====
34.3 L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli: =====
a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento); =====
b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 del-

la legge 31 gennaio 1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima; =====

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59; =====

d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato dai soci cooperatori in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici; =====

f) ad eventuale remunerazione delle azioni dei soci finanziatori, dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa nei limiti e secondo le modalità stabiliti dal titolo IV del presente statuto; =====

g) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alle lettere e) ed f) dell'art. 33.1. =====

Art. 35 - Ristorni =====

35.1 L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica. =====

35.2 L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme: =====

a. erogazione diretta; =====

b. aumento del numero delle azioni detenute da ciascun socio; =====

c. emissione di obbligazioni; =====

d. emissione di strumenti finanziari. =====

35.3 La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata proporzionalmente considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra il Consorzio ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento. =====

TITOLO VII =====

ASSEMBLEA DEI SOCI E ASSEMBLEE SPECIALI =====

Art. 36 - Qualificazione e competenze =====

36.1 L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge. =====

36.2 L'Assemblea ordinaria: =====

1) approva il bilancio e destina gli utili; =====

2) delibera sulla emissione delle azioni destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 22, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti; =====

- 3) delibera sulla emissione delle azioni di partecipazione cooperativa; =====
- 4) approva, previo parere dell'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, lo stato di attuazione dei programmi pluriennali in relazione ai quali sono state emesse le azioni medesime; =====
- 5) procede alla nomina degli Amministratori; =====
- 6) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile; =
- 7) determina la misura massima dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci; =====
- 8) approva i regolamenti interni; =====
- 9) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci. =====
- 10) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente =====
statuto. =====

36.3 Sono di competenza dell'assemblea straordinaria: =====

- a. le modifiche dello statuto, salvo quanto previsto dall'articolo 52.2 del presente statuto; =====
 - b. la nomina, la sostituzione e la determinazione == dei poteri dei liquidatori c. le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.
- 36.4 L'attribuzione all'organo amministrativo di ==
delibere che per legge spettano all'assemblea, di cui all'articolo 52.2 del presente statuto, non fa venire meno la competenza principale dell'assemblea, che mantiene il potere di deliberare in materia. =====

Art. 37 - Convocazione dell'assemblea =====

- 37.1 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro i termini previsti dall'art. 34.2. =====
- 37.2 L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori. In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta. La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta. =====

37.3 L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale purché nel territorio di un altro stato membro della Unione Europea. =====

37.4 L'Assemblea è convocata con avviso trasmesso con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. In caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro dei soci. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. =====

Art. 38 - Assemblee di seconda e ulteriore convocazione =====

38.1 Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita. =====

38.2 Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione. L'avviso di convocazione può indicare al massimo tre date ulteriori per le assemblee successive alla seconda. =====

38.3 L'assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione. =====

Art. 39 - Assemblea totalitaria =====

39.1 In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando è rappresentato l'intero capitale sociale e ad essa partecipa la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. =====

39.2 Nell'ipotesi di cui al precedente comma, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo amministrativo e di controllo non presenti. =====

Art. 40 - Assemblea ordinaria: determinazione dei quorum =====

40.1 In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto. =====

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto. =====

40.2 L'Assemblea ordinaria, in prima, seconda e in ogni ulteriore convocazione, delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno. =====

Art. 41 - Assemblea straordinaria: determinazione dei quorum =====

41.1 In prima convocazione l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei dei soci aventi diritto al voto. =====

41.2 In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando sia presente o rappresentato almeno un terzo dei soci =====
aventi diritto al voto. =====

41.3 L'Assemblea straordinaria, in prima, seconda ==
e in ogni ulteriore convocazione, delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno. =====

Art. 42 - Norme per il computo dei quorum =====

42.1 Si considerano presenti i soci che al momento della verifica del quorum costitutivo siano identificati dal presidente e dai suoi ausiliari. =====

42.2 La mancanza del quorum costitutivo rende impossibile lo svolgimento dell'assemblea; in tal caso la stessa potrà tenersi in seconda o ulteriore convocazione. =====

42.3 Il quorum costitutivo è verificato all'inizio dell'assemblea e prima di ogni votazione. La mancanza del quorum costitutivo impedisce lo svolgimento della votazione. Qualora il quorum costitutivo venga meno dopo la valida costituzione dell'assemblea, il presidente dovrà dichiarare sciolta l'assemblea. Le deliberazioni approvate sino al venire meno del quorum costitutivo restano valide ed acquistano efficacia ai sensi di legge. =====

Art. 43 - Diritto di voto =====

43.1 Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte. =====

43.2 Ai soci cooperatori è possibile attribuire, ai sensi dell'art. 2538, comma 3, più voti, ma non

oltre cinque, in ragione della quota sottoscritta e in conformità con i criteri stabiliti da un apposito regolamento. =====

43.3 In deroga ai criteri di cui al punto 43.2, ai soci cooperatori il voto plurimo può essere attribuito, tenendo conto, non del capitale sottoscritto, ma della qualità e quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti da un apposito regolamento. =====

In particolare, il regolamento definisce i parametri relativi alla quantità e qualità dello scambio mutualistico attraverso i quali la cooperativa individua i soci che possono accedere al voto plurimo. =====

I soci cooperatori muniti di voto plurimo non possono singolarmente esprimere più del decimo dei voti in ogni assemblea generale. In ogni caso, ad essi congiuntamente non può essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ogni singola assemblea generale. Qualora, per qualunque motivo, si superino tali limiti, i voti saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato. ==

43.4 A ciascun socio finanziatore è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte. Ai soci cooperatori non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari. I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato. =====

**Art. 44 - Rappresentanza del socio in assemblea: ===
le deleghe =====**

44.1 I soci possono partecipare alle assemblee anche mediante delegati. Essi devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto. La società acquisisce la delega agli atti sociali. =

44.2 La delega può essere rilasciata anche per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, no-

nostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega. =====

44.3 Se il socio ha conferito la delega ad un ente giuridico, il legale rappresentante di questo rappresenta il socio in assemblea. In alternativa l'ente giuridico può delegare un suo dipendente o collaboratore, anche se ciò non sia espressamente previsto dalla delega. =====

44.4 La stessa persona non può rappresentare più di cinque soci. =====

Art. 45 - Presidente e segretario dell'assemblea ===

45.1 L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti. =====

45.2 L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio. ===

45.3 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni. =====

45.4 Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. ===

45.5 Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito ===== e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio. =====

45.6 Il verbale deve indicare: =====

- a) la data dell'assemblea; =====
- b) l'identità dei partecipanti e i voti da ciascuno rappresentati (anche mediante allegato); =====
- c) le modalità e i risultati delle votazioni; =====
- d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato; =====
- e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. =====

Art. 46 - Procedimento assembleare: svolgimento dei lavori =====

46.1 L'assemblea deve svolgersi con modalità tali

che tutti coloro che hanno il diritto di partecipare possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

46.2 Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso. ==== Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea. =====

46.3. E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali: =====

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale; =====

b) che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, accertare i risultati della votazione; =====

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; =====

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. =====

e) che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene ===== la riunione. =====

Art. 47 - Voto per corrispondenza =====

47.1 E' ammesso il voto per corrispondenza nel rispetto delle condizioni previste dal presente articolo. =====

47.2 Il voto per corrispondenza è disciplinato come segue: =====

a) possono votare per corrispondenza i soci che ne abbiano fatto richiesta scritta da conservarsi a-

gli atti sociali e da annotare sul libro soci; =====
b) l'organo sociale o il tribunale che convocano l'assemblea debbono precisare nella convocazione se il voto per corrispondenza è ammesso. In nessun caso è ammesso il voto per corrispondenza per la delibera sulla azione di responsabilità nei confronti degli amministratori; =====
c) in caso di voto per corrispondenza sono considerati presenti tutti i soci che abbiano inviato nei termini fissati dalla convocazione la propria scheda di voto; =====
d) il testo della delibera da approvare o delle diverse proposte di delibera su cui votare deve essere riportato integralmente nell'avviso di convocazione; =====
e) se le schede di voto non sono allegate alla comunicazione della convocazione della assemblea, ===== la convocazione deve indicare con quali modalità i soci possano richiedere ed ottenere le schede per l'esercizio del voto per corrispondenza, nei termini necessari per un informato esercizio del diritto di voto; =====
f) il conto delle schede di voto per corrispondenza avviene: =====
- al momento della costituzione dell'assemblea al fine di verificare che sussista il quorum costitutivo; =====
- al momento della espressione del voto da parte dei soci, al fine di verificare che sussista il quorum deliberativo; =====
g) le schede dei voti espressi per corrispondenza vanno conservate agli atti sociali; =====
h) nel caso di voto espresso per corrispondenza occorre disporre un adeguato sistema di comunicazione delle delibere assunte dall'assemblea, al fine di agevolare i soci astenuti o dissenzienti nell'esercizio dei propri diritti. =====
47.3 Nel caso in cui vengano poste in votazione proposte diverse da quelle indicate nell'avviso di convocazione, i voti espressi per corrispondenza non si computano ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. =====
Art. 48 - Assemblee separate =====
48.1 Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2540 c.c., Il Consorzio istituisce le assemblee separate. =====
48.2 Il consiglio di amministrazione convoca le assemblee separate nei modi e termini previsti per l'assemblea generale. Il termine di preavviso deve essere rispettato per la prima assemblea separata. =

48.3 Allo scopo di facilitare la partecipazione dei soci e, conseguentemente, la convocazione e lo svolgimento delle assemblee separate, i soci del Il Consorzio sono raggruppati in Sezioni, in particolare avendo riguardo alle zone ove esistano sedi secondarie o unità locali. Tali sezioni potranno essere create anche in zone prive delle strutture suddette, quando per numero dei soci ed importanza di attività sia ritenuto opportuno per gli organi del Il Consorzio. =====

48.4 Ciascuna sezione non può essere formata con un numero inferiore a 10 soci. Qualora il numero di soci di una sezione si riduca al di sotto della soglia sopra stabilita, il consiglio di amministrazione provvede ad assegnare i soci alla sezione più vicina. =====

48.5 Tutte le norme previste per lo svolgimento dell'assemblea generale, ordinaria o straordinaria, si applicano alle assemblee separate. =====

48.6 Ogni assemblea separata delibera sulle materie che formano oggetto dell'assemblea generale e nomina i delegati all'assemblea generale, in conformità con i criteri stabiliti da apposito regolamento. In ogni caso, nell'assemblea generale deve essere assicurata la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse dalle assemblee separate. =

Tutti i delegati debbono essere soci. =====
48.7 Rimane fermo il diritto dei soci che abbiano partecipato all'assemblea separata di assistere all'assemblea generale. =====

Art. 49 Assemblee speciali =====

49.1 Nel caso di emissione di strumenti finanziari privi di diritto di voto, l'assemblea speciale di ciascuna categoria delibera: =====

1) sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della società cooperativa che pregiudicano i diritti della categoria; =====

2) sull'esercizio dei diritti ad essa eventualmente attribuiti ai sensi dell'articolo 2526; =====

3) sulla nomina e sulla revoca dei rappresentanti comuni di ciascuna categoria e sull'azione di responsabilità nei loro confronti; =====

4) sulla costituzione di un fondo per le spese, necessario alla tutela dei comuni interessi dei possessori degli strumenti finanziari e sul rendiconto relativo; =====

5) sulle controversie con la società cooperativa e sulle relative transazioni e rinunce; =====

6) sugli altri oggetti di interesse comune a ciascuna categoria di strumenti finanziari. =====

49.2 La assemblea speciale è convocate dagli amministratori della società cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando almeno un terzo dei possessori degli strumenti finanziari ne faccia richiesta. 49.3 Il rappresentante comune deve provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e deve tutelare gli interessi comuni dei possessori degli strumenti finanziari nei rapporti con la società cooperativa. =====

49.4 Il rappresentante comune ha diritto di esaminare i libri di cui all'articolo 2421, numeri 1) e 3) e di ottenere estratti; ha altresì il diritto di assistere all'assemblea della società cooperativa e di impugnarne le deliberazioni. =====

TITOLO VIII =====

ORGANO AMMINISTRATIVO =====

Art. 50 - Consiglio di amministrazione =====

50.1 Il Consorzio è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 (tre) a 13 (tredici) eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero. =====

La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. =====

50.2 Non possono essere eletti amministratori coloro i quali ricoprono tale carica in più di cinque altre società di capitali, non tenendosi conto nel computo delle società controllate o collegate da Il Consorzio. In caso d'incompatibilità, il Consiglio, previa comunicazione all'interessato, ne dichiara la decadenza con efficacia immediata. =====

50.3 Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. L'assemblea può anche stabilire una durata differenziata per i diversi amministratori. =====

Art. 51 - Diritto di nomina dei soci finanziatori ==

51.1 Ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, è riservata la nomina di almeno un amministratore. =====

51.2 La deliberazione dell'assemblea di emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori può prevedere la nomina da parte di tale categoria di un numero maggiore di amministratori o sindaci,

purché non superiore ad un terzo dei complessivi membri dell'organo. =====

51.3 Alla nomina degli amministratori riservati ai soci finanziatori si procede con una delibera separata dei soli aventi diritto nel corso dell'assemblea; per l'approvazione della delibera è necessaria la maggioranza assoluta dei voti espressi nel rispetto dell'art. 43.4. =====

Art. 52 - Competenze e poteri dell'organo amministrativo =====

52.1 La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale. =====

52.2 Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze: =====

a) la delibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505, 2505-bis, 2506-ter ultimo comma c.c.; =

b) l'istituzione e soppressione di sedi secondarie; =====

c) l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società; =====

d) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio; =====

e) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative; =====

f) il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale. =====

Art. 53 - Presidente del consiglio di amministrazione =====

53.1 Il consiglio di amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri membri un presidente, ove non vi abbia provveduto l'assemblea. =====

53.2 Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri. =====

53.3 Il consiglio nomina un segretario anche al di fuori dei suoi membri. =====

Art. 54 - Organi delegati =====

54.1 Il consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato e-

secutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. =====

54.2 Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e' al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate da Il Consorzio e dalle sue controllate. =====

Art. 55 - Convocazioni e deliberazioni =====

55.1 Il consiglio di amministrazione si raduna tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da uno dei suoi membri. =====

55.2 La convocazione viene fatta dal presidente con avviso trasmesso a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno sette giorni prima di quello fissato per la riunione o, in caso di urgenza, almeno tre giorni prima. =

55.3 Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi in carica. =====

55.4 Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri. =====

55.5 Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. =====

55.6 Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti. =====

55.7 Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. =====

55.8 I soci possono impugnare le deliberazioni del consiglio di amministrazione lesive dei loro diritti alle stesse condizioni per cui possono impugnare le deliberazioni assembleari, in quanto compatibili. =====

55.9 Le riunioni del consiglio di amministrazione si potranno svolgere anche per video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare do-

cumenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario. =====

Art. 56 - Integrazione del Consiglio =====

56.1 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purchè la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea (o nell'atto costitutivo). Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea. =====

56.2 Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea (o nell'atto costitutivo), quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti. =====

56.3 Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina. =====

56.4 Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di straordinaria amministrazione. =====

56.4 Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di immediata decadenza dell'amministratore. =====

Art. 57 - Compensi agli Amministratori =====

57.1 Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale, determinare il compenso dovuto agli Amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi. =====

57.2 Ai membri del consiglio di amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso determinati dall'assemblea all'atto della nomina. =====

57.3 La remunerazione degli amministratori investiti della carica di presidente, amministratore o consigliere delegato è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, nel rispetto dei limiti massimi determinati dall'assemblea. =====

57.4 L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari

cariche. =====

Art. 58 - Rappresentanza =====

58.1 Il presidente dell'Organo amministrativo ha la rappresentanza del Il Consorzio di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. =

58.2 Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione. =====

58.3 In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente. =====

58.4 Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo. =====

TITOLO IX =====

COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE =====

Art. 59 - Nomina e requisiti =====

59.1 Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti tutti in possesso dei requisiti di legge; il Presidente del Collegio è nominato dalla stessa Assemblea. =====

59.2 Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'articolo 2399 c.c. . La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano. =

59.3 I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. =====

59.4 La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito. =====

Art. 60 - Funzioni e poteri =====

60.1 Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. =====

60.2 Il collegio sindacale esercita altresì il controllo contabile nel caso previsto dall'articolo 2409 bis, terzo comma del codice civile. =====

60.3 I sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, alle Assemblee e alle riunioni del Comitato Esecutivo. =====

60.4 I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'art. 2429 c.c. i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico. =====

60.5 I sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro. =====

60.6 Il Collegio Sindacale ha ogni altro potere e dovere, nonché le responsabilità di cui alle norme di legge in materia. =====

60.7 Il Collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle riunioni del Collegio deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti. =====

Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. =====

60.8 Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo. =====

Art. 61 - Controllo contabile =====

61.1 Al di fuori del caso di cui all'art. 60.2 il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia. =====

61.2 L'incarico di controllo contabile è conferito, sentito il Collegio Sindacale, ove nominato, dall'Assemblea, la quale determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico. =====

61.3 L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. =====

61.4 Non possono essere incaricati del controllo contabile e, se incaricati, decadono dall'ufficio i soggetti indicati nell'art. 2409 - quinquies, primo comma, del c.c.; nel caso di società di revisione, le disposizioni di tale articolo si applicano con riferimento ai soci della medesima ed ai

soggetti incaricati della revisione. =====
61.5 Il revisore o la società incaricati del controllo contabile: =====
1) verifica nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione; =====
2) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano; =====
3) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto. =====

TITOLO X =====
SCIoglimento E LIQUIDAZIONE =====

Art. 62 - Scioglimento anticipato =====
62.1 L'Assemblea che dichiara lo scioglimento del Consorzio nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri. =====

Art. 63 - Devoluzione patrimonio finale =====
63.1 In caso di scioglimento del Consorzio, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine: =====
- a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per l'intero valore nominale, eventualmente rivalutato; =====
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 34.3, lett. c); =====
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. =====

TITOLO XI =====
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI =====

Art. 64 - Regolamenti =====
64.1 Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti. =====

Art. 65 - Principi di mutualità, indivisibilità =====

delle riserve e devoluzione =====

65.1 Il Consorzio si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità. Pertanto: =====

a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato =====

b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi =====

c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori; =====

d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. =====

65.2 I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 66 Clausola arbitrale =====

Tutte le controversie derivanti dal presente Statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea e più in generale dal rapporto sociale e dal rapporto mutualistico, ivi comprese quelle relative alla validità, interpretazione ed applicazione delle disposizioni statutarie e regolamentari o delle deliberazioni adottate dagli organi sociali e quelle relative al recesso o esclusione dei soci o alla assegnazione dei lavori, ad eccezione di quelle derivanti dal mancato pagamento dei Soci di somme liquide ed esigibili a favore della Società da qualunque titolo derivanti per le quali la Società potrà agire in sede monitoria ai sensi del D.Lgs 5/03 e s.m.i, che dovessero insorgere tra la Società e i soci o tra i soci, devono essere rimesse alla decisione di un collegio di tre arbitri da nominarsi a cura del Presidente della Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue che provvederà anche alla designazione del Presidente del Collegio. Ove il soggetto designato non provveda, la nomina degli arbitri sarà effettuata, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Napoli. Rientrano nella presente clausola compromissoria anche le controversie promosse da consi-

glieri e liquidatori ovvero promosse nei loro confronti essendo la presente clausola per loro vincolante al momento della accettazione dell'incarico. L'arbitrato avrà sede in Napoli. La parte che ricorre al collegio arbitrale dovrà precisare l'oggetto della controversia. L'arbitrato sarà rituale e gli arbitri decideranno secondo diritto determinando, altresì, la ripartizione dei costi dell'arbitrato tra le parti. =====

Art. 67 - Rinvio =====

67.1 Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente. =====

67.2 Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni. =====

F.ti: =====

Gennaro Parlati =====

Lorenzo Parlati =====

Errico Parlati =====

Mautone Annunziata =====

Scognamiglio Antonietta =====

Notaio Giuseppe Dente - (sigillo) =====

Io sottoscritto dott.GIUSEPPE DENTE, Notaio in Napoli, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola, certifico che la presente copia che consta di *Sette* fogli è conforme al suo originale e si rilascia per uso legale. =====

Napoli 21 dicembre 2018 =====

